

Deliberazione della Giunta Regionale 29 maggio 2012, n. 15-3905

**Variante n. 1 al Piano Paesistico "Boschi di Piancastagna e alta Valle Orba". Provincia di Alessandria. Parere di conformita' con il Piano Territoriale Regionale ai sensi della L.R. n. 56/77, art 8 quinquies, comma 7 e della D.G.R. n. 20-12327 del 19/04/2004.**

A relazione del Vicepresidente Cavallera:

Premesso che:

- l'art 8 quinquies, comma 7, della LR 56/77 stabilisce che i Piani Paesistici di competenza provinciale debbano acquisire il "parere di conformità con il Piano Territoriale Regionale" (PTR) espresso dalla Giunta Regionale prima dell'approvazione da parte del Consiglio Provinciale;
- la D.G.R. n. 20-12327 del 19/4/2004, relativa alla definizione della procedura da adottare nell'espressione del parere regionale sui piani paesistici di competenza provinciale, prevede l'acquisizione di una valutazione da parte della Commissione Tecnica Urbanistica e della Commissione Regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali in sede congiunta, in considerazione del fatto che essi possono costituire a tutti gli effetti variante al PTR (art. 8, comma 6, LR 56/77);
- il nuovo Piano territoriale regionale, approvato con D.C.R. n. 122-29783 del 21 luglio 2011, relativamente agli aspetti connessi ai caratteri territoriali e paesistici, fa salvi gli artt. 7, 8, 9, 10, 11, 18bis e 18ter del Piano Territoriale Regionale approvato con DCR n. 388-9126 del 19 giugno 1997, i quali continuano ad applicarsi fino all'approvazione del Piano Paesaggistico Regionale;
- il PTR del 1997 prevedeva all'art. 12 delle Norme Tecniche di Attuazione, che particolari aree ad elevata qualità paesistico-ambientale fossero sottoposte a specifica normativa d'uso e di valorizzazione mediante l'adozione di piani paesistici da parte della Regione e delle Province, in conformità alla allora vigente normativa nazionale e regionale in materia;
- l'Amministrazione Provinciale di Alessandria, in attuazione anche del proprio Piano Territoriale, ha redatto il Piano Paesistico "Boschi di Piancastagna e alta Valle Orba", riguardante i comuni di Molare e Ponzone, approvato con DCP n. 32/73068 del 28 giugno 2006, ai sensi dell'art. 8 quinquies, comma 7, della L.r. 56/77 e s.m.i.;
- la Giunta provinciale di Alessandria, in data 13/07/2011 con DGP n. 274-86817, ha adottato la variante n. 1 al Piano Paesistico "Boschi di Piancastagna e alta Valle Orba", pubblicata sul BUR n. 31 del 4 agosto 2011;
- in data 18 gennaio 2012, con DGP n. 17, la Provincia di Alessandria ha adottato in via definitiva gli elaborati della Variante n. 1 al Piano paesistico e li ha e trasmessi in Regione, con nota del 24 gennaio 2012 per l'espressione del parere di conformità con il Piano territoriale regionale, ai sensi dell'art. 8 quinquies, comma 7, della L.r. 56/77 e s.m.i..

considerato che la Commissione Tecnica Urbanistica e la Commissione Regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali riunite nella seduta congiunta del 05/04/2012 hanno esaminato la Variante n. 1 al Piano paesistico "Boschi di Piancastagna e alta Valle Orba" e valutato i contenuti della variante conformi al Piano Territoriale Regionale, evidenziando, tuttavia, l'opportunità di valutare eventuali alternative tecniche all'asfaltatura (ad esempio terre stabilizzate)

della strada, sottolineando che nell'ipotesi in cui si debba procedere necessariamente all'asfaltatura, siano adottate soluzioni progettuali che consentano un armonico inserimento nel contesto paesaggistico interessato prevedendo, ad esempio, l'uso di conglomerato bituminoso che utilizzi inerti a granulometria media grossa. Inoltre, le sopraccitate Commissioni raccomandano di preservare il più possibile le caratteristiche percettive della viabilità preesistente e degli eventuali manufatti presenti lungo il tracciato stradale oggetto di intervento, contenendo al minimo indispensabile i movimenti di terra. Il consolidamento delle scarpate dovrà essere realizzato con opere di ingegneria naturalistica, come del resto già previsto all'art. 12.1 "Percorsi di infrastrutturazione paesistica" e particolare cura dovrà essere prestata alla salvaguardia della vegetazione esistente, limitando allo stretto necessario gli interventi al soprassuolo arboreo;

ritenuto di poter condividere i contenuti del parere espresso dalle due Commissioni in seduta congiunta alla variante n. 1 del Piano Paesistico, così come definito nella sua impostazione generale;

visto il D.lgs 42/2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" e s.m.i.;

vista la L.R. 20/89 "Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici" e s.m.i.;

vista la L.R. 32/08 "Provvedimenti urgenti di adeguamento al D.lgs 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 137/2002) e s.m.i.;

vista la L.R. 56/77 "Tutela ed uso del suolo" e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 8 quinquies e seguenti;

tutto ciò premesso e considerato, la Giunta Regionale, unanime,

*delibera*

- di ritenere, ai sensi dell'art. 8 quinquies, comma 7 della L.R. 56/77, la Variante n. 1 al Piano paesistico "Boschi di Piancastagna e alta Valle Orba" adottato dalla Provincia di Alessandria con DGP n. 274-86817 del 13/07/2011, conforme al Piano Territoriale Regionale, facendo proprie le indicazioni espresse dalla Commissione Tecnica Urbanistica e dalla Commissione Regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, riunite nella seduta congiunta del 05/04/2012, che evidenziano l'opportunità di valutare alternative tecniche all'asfaltatura (ad esempio terre stabilizzate) e che raccomandano, nell'ipotesi in cui si debba procedere necessariamente all'asfaltatura, di adottare soluzioni progettuali che consentano un armonico inserimento nel contesto paesaggistico interessato prevedendo, ad esempio, l'uso di conglomerato bituminoso che utilizzi inerti a granulometria media grossa. Inoltre, si raccomanda di preservare il più possibile le caratteristiche percettive della viabilità preesistente e degli eventuali manufatti presenti lungo il tracciato stradale oggetto di intervento, contenendo al minimo indispensabile i movimenti di terra; il consolidamento delle scarpate dovrà essere realizzato con opere di ingegneria naturalistica, come già previsto all'art. 12.1 "Percorsi di infrastrutturazione paesistica" e particolare cura dovrà essere prestata alla salvaguardia della vegetazione esistente, limitando allo stretto necessario gli interventi al soprassuolo arboreo;

- di trasmettere copia del presente atto alla Provincia di Alessandria.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)